



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

novembre 2016

Oggetto: iscrizione all'Albo dei Periti Industriali di un iscritto ordine degli ingegneri.

Rispondiamo in merito all'iscrivibilità all'Albo professionale di un iscritto all'ordine degli ingegneri.

L'iscrizione all'ordine degli ingegneri non esonera dal superamento dell'esame di Stato abilitanti per ottenere l'iscrizione all'albo dei periti industriali.

Il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 modifica ed integra la disciplina dell'ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonché i requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, delle professioni di: dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, geometra, perito agrario, perito industriale, psicologo (art. 1 D.P.R. 328/01).

In particolare, il regolamento presidenziale subordina l'accesso all'esame di Stato abilitante l'esercizio delle professioni di Ingegnere Sezione B e di Perito Industriale al conseguimento di diplomi di laurea di durata triennale appartenenti alla medesima classe.

Invero, l'art. 48 DPR 328/01 dispone che *“l'iscrizione nella sezione B - istituita nell'albo professionale dell'ordine degli ingegneri - è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.”*

L'art. 45 del regolamento stabilisce che agli iscritti nella Sezione B spettano i titoli professionali, rispettivamente, di *“Ingegnere civile e ambientale junior”*, *“Ingegnere industriale junior”* ed *“Ingegnere dell'informazione junior”*.

Il superamento dell'esame di Stato, è stabilito anche per accedere alla differente professione di perito industriale laureato. L'art. 55 del regolamento prescrive che l'accesso alla professione di Perito Industriale è subordinato al superamento dell'apposito esame di Stato previo il conseguimento delle seguenti classi di laurea: a)....(omissis).

L'art. 55, comma 4, DPR 328/01 prescrive che agli iscritti con il titolo di laurea, di cui alle classi descritte, spetta il titolo professionale di *“Perito Industriale Laureato”*.

Da quanto premesso, emerge che coloro che abbiano conseguito uno dei titoli di laurea triennale, di cui agli artt. 48 e 55 DPR 328/01 descritte, possano iscriversi ai relativi albi professionali, previo



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

*novembre 2016*

superamento del relativo esame di Stato, considerando che la norma consente l'accesso a professioni diverse con il medesimo titolo di laurea.

A ciò, si aggiunga che il DPR 5 giugno 2001, n. 328 ha previsto unicamente la possibilità di accedere agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle libere professioni di ingegnere junior e di perito industriale con la laurea triennale, come ricordano gli artt. 48 e 55, comma 2, lett. d) DPR 328/2001, senza che tale nuova modalità di accesso mutasse l'attuale assetto normativo circa le competenze professionali stabilite dai singoli ordinamenti né l'ambito delle attività attribuite in via riservata o meno dalla legge, come ricorda l'articolo 1, comma 2, DPR 328/01.

Pertanto, il laureato triennale in ingegneria, come era accaduto allorquando si era iscritto alla Sezione B dell'albo professionale degli Ingegneri, si presenterà agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale laureato nella relativa specializzazione, con ciò mutuando le competenze del perito industriale, stabilite dal relativo regolamento professionale. All'atto dell'iscrizione all'Albo, il laureato triennale suddetto acquisirà il titolo professionale di "*Perito Industriale Laureato*", nella specializzazione per la quale l'art. 55 DPR 328/2001 ha stabilito l'accesso.

Da quanto descritto, emerge che il superamento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di ingegnere e la correlativa iscrizione all'albo professionale non vale quale titolo di accesso "*automatico*" all'albo professionale dei periti industriali laureati, trattandosi di diversa professione regolamentata con differenti competenze professionali ad esse riservate dalla legge.